

REGOLAMENTO (UE) 2019/674 DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2019****che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, gli Stati membri hanno trasmesso schede tecniche per 243 delle 330 indicazioni geografiche stabilite per le bevande spiritose.
- (2) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione ⁽²⁾, la Commissione ha valutato le schede tecniche sulla base dei requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008 e ha fissato un termine per la modifica o la revoca di tali schede tecniche da parte dello Stato membro interessato.
- (3) Le schede tecniche dei prodotti «Königsberger Bärenfang», «Grappa di Marsala», «Kirsch Veneto»/«Kirschwasser Veneto» e «Sliwovitz del Veneto» sono state revocate dalla Germania e dall'Italia rispettivamente.
- (4) A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013, se lo Stato membro non provvede a porre rimedio alle carenze riscontrate nella scheda tecnica di un'indicazione geografica stabilita, presentata a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008, entro il termine stabilito dalla Commissione, tale scheda tecnica si considera non presentata.
- (5) Le carenze riscontrate nelle schede tecniche dei prodotti «Karlovarská Hořká», «Polish Cherry», «Orehovec», «Janeževc» e «Slovenska travarica» non sono state sanate.
- (6) Le indicazioni geografiche stabilite «Karlovarská Hořká», «Königsberger Bärenfang», «Grappa di Marsala», «Kirsch Veneto»/«Kirschwasser Veneto», «Sliwovitz del Veneto», «Polish Cherry», «Orehovec», «Janeževc» e «Slovenska travarica» dovrebbero pertanto essere soppresse dall'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008.
- (7) L'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 39 del 13.2.2008, pag. 16.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GUL 201 del 26.7.2013, pag. 21).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

L'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 è così modificato:

- (1) nella categoria di prodotto 6. «Acquavite di vinaccia», la riga

	«Grappa di Marsala	Italia»
--	--------------------	---------

è soppressa;

- (2) nella categoria di prodotto 9. «Acquavite di frutta», le righe

	«Sliwovitz del Veneto	Italia
	Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto	Italia»

sono soppresse;

- (3) nella categoria di prodotto 25. «Bevande spiritose all'anice», la riga

	«Janeževc	Slovenia»
--	-----------	-----------

è soppressa;

- (4) nella categoria di prodotto 30. «Bevande spiritose di gusto amaro o bitter», la riga

	«Slovenska travarica	Slovenia»
--	----------------------	-----------

è soppressa;

- (5) nella categoria di prodotto 32. «Liquore», le righe

	«Polish Cherry	Polonia
	Karlovarská Hořká	Repubblica ceca»

sono soppresse;

- (6) nella categoria di prodotto 40. «Nocino», la riga

	«Orehovec	Slovenia»
--	-----------	-----------

è soppressa;

- (7) nella categoria di prodotto «Altre bevande spiritose», la riga

	«Königsberger Bärenfang	Germania»
--	-------------------------	-----------

è soppressa.